



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Ufficio IX*

Prot. n. AOODGPER./2291

Roma, 26.02.2010

Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
trasmessa via e-mail

OGGETTO: Contenzioso relativo al DM 42/2009

Ad integrazione della nota prot. n. AOODGPER./1999 del 17/02/2010, riferita al contenzioso seriale in oggetto, si allegano ulteriori tre favorevoli decisioni del Consiglio di Stato precisando quanto segue.

Con la legge 24 novembre 2009, n.167 (pubblicata sulla G.U. n. 274 del 24.11.2009), in sede di conversione del decreto legge 25 settembre 2009, n.134, contenente “*Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno scolastico 2009 - 2010*”, all’art.1° è stato aggiunto il comma 4 - *ter*.

Il suddetto comma prevede che la lettera C) del comma 605 dell’articolo 1° della legge 27 dicembre 2006, n.296 e successive modifiche (Finanziaria 2007), si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all’art.1° del d.l. 7 aprile 2004, n.97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.143, è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre che la permanenza nella provincia prescelta in occasione dell’aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007/2008 e 2008/2009 di essere inseriti anche nelle graduatorie di altre province dopo l’ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime.

Premesso che il citato comma ha la stessa decorrenza della Finanziaria 2007 in quanto costituisce norma di interpretazione autentica, si fa presente che il medesimo prevede che solo in occasione del prossimo aggiornamento delle graduatorie, verrà riconosciuto il «*diritto di ciascun candidato al trasferimento dalla provincia prescelta in occasione dell’integrazione e dell’aggiornamento per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 ad un’altra provincia di sua scelta, con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione nella graduatoria*».

In conclusione, l’orientamento giuridico di questa Direzione in merito alle modalità esecutive delle ordinanze cautelari emesse dal Tar Lazio risulta legittimo in forza dello *ius superveniens* di cui alla sopraccitata legge 24 novembre 2009, n.167, come confermato dal Consiglio di Stato.

In tal senso, si riporta testualmente la motivazione dell’ordinanza allegata, emanata dal suddetto Collegio, il 23 febbraio 2010 in accoglimento del ricorso di questa Amministrazione, n.373/2010, per la riforma dell’ordinanza di sospensiva del Tribunale Amministrativo del Lazio – Roma, Sez.III bis n.1244/09: «... **Considerato che, allo stato, l’esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 3371 in data 13 luglio 2009 del Tribunale Amministrativo del Lazio, sede di Roma, è inibita a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 4 ter, del D.L. 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2009, n. 167;...**»

Il Direttore Generale
Luciano Chiappetta

Sco/